

L'Emblema di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
il III Protocollo addizionale alle CG

Barbara Scolart


Storia...

Lucien Baudens
dopo l'assedio di Sebastopoli

1857 in "Revue des Deux Mondes"

"Si renderebbe [il fuoco sui soccorritori] impossibil[e] se, tramite un'intesa comune tra le nazioni, i medici e il personale portassero un segno distintivo, il medesimo in tutte le armate e in tutti i paesi, che li facesse riconoscere facilmente dalle due parti".

battaglia di Solferino - 24 giugno 1859



Kärtchen zur Schlacht bei Solferino (24. Juni 1859).



Henri Dunant

1862, "Un Souvenir de Solférino"


Dunant propose due misure per
l'assistenza alle vittime della guerra

1. la creazione di Società di soccorso
ai militari feriti che mobilitassero le
risorse della carità privata



origine delle Società
di Croce Rossa
e Mezzaluna Rossa


2. l'adozione di una Convenzione per
la protezione dei feriti
sul campo di battaglia e di tutti
coloro che prestano loro soccorso



origine delle Convenzioni di Ginevra


Convenzione di Ginevra - 1864 - art. 7

“Una bandiera distintiva e uniforme sarà adottata per gli ospedali, i posti di pronto soccorso e le evacuazioni. In ogni circostanza, dovrà essere accompagnata dalla bandiera nazionale.



Anche un bracciale sarà ammesso per il personale neutralizzato, ma il rilascio dipenderà dall'autorità militare.

La bandiera e il bracciale recheranno una croce rossa in campo bianco”





Primo uso
dell'emblema in un
conflitto armato:
la Battaglia di Dybbøl
(Danimarca) nel 1864


Memoriale eretto congiuntamente nel 1989 dalle società di
Croce Rossa danese e tedesca

l'adozione di un segno distintivo uniforme è apparsa
sin da principio come
una delle condizioni essenziali dell'inviolabilità
dei servizi sanitari delle forze armate,
delle ambulanze e degli infermieri volontari




MA...

conflitto russo-turco del 1876-1878



...poiché "nell'esercizio dei diritti derivanti dalla Convenzione, la Turchia era stata, fino ad oggi, paralizzata dalla natura stessa del segno distintivo della Convenzione che urtava la suscettibilità del soldato musulmano".

16.11.1876: l'Impero ottomano, parte dal 1865 - senza riserve - alla Convenzione di Ginevra, dichiara unilateralmente, che pur rispettando il segno della croce rossa che protegge le ambulanze nemiche intende adottare in futuro il segno della mezzaluna rossa su fondo bianco per la protezione delle proprie ambulanze.




Segno accettato a titolo provvisorio,
per la sola durata del conflitto

Le Conferenza della Pace (L'Aja, 1899 e 1907)
e la Conferenza di revisione (Ginevra, 1906)

le delegazioni dell'Impero ottomano, della Persia e del Siam
chiedono il riconoscimento di emblemi particolari
per contraddistinguere le ambulanze e le navi ospedale

Mezzaluna rossa



Leone e sole rossi



Fiamma rossa



per sottolineare che l'emblema protettore non aveva
significato religioso



Art. 18 della Convenzione di Ginevra del 6 luglio 1906



«in omaggio alla Svizzera, il segno araldico della croce
rossa su fondo bianco, formato con l'**inversione dei colori
federali**, è mantenuto come emblema e segno
distintivo del servizio sanitario delle armate»

tuttavia

le Conferenze della pace del 1899 e del 1907 e la Conferenza di Ginevra del 1906 autorizzarono gli Stati che lo desideravano ad apporre riserve sulla questione dell'emblema protettivo.

Il Siam rinunciò

l'Impero ottomano e la Persia profittarono della possibilità, formulando riserve relative alla mezzaluna rossa e al leone e sole rossi






Art. 19 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929

«in omaggio alla Svizzera, il segno araldico della croce rossa su fondo bianco, formato con l'**inversione dei colori federali**, è mantenuto come emblema e segno distintivo del servizio sanitario delle armate.

Tuttavia, per i paesi che già impiegano, in luogo della croce rossa, **la mezzaluna rossa o il leone e sole rossi su fondo bianco** come segno distintivo, **tali emblemi sono egualmente ammessi** nel senso della presente Convenzione»

1931



costituzione in Palestina di una società di soccorso che utilizza la Stella di Davide rossa

1935

il governo afgano chiede il riconoscimento della Società dell'Arco rosso («Mehrab-e-Ahmar»)



Conferenza del 1949

1

proposta olandese in favore dell'adozione di un nuovo segno unico

2

auspicio della XVII Conferenza inte.le della Croce Rossa (Stoccolma, 1948), di ritornare al segno unico della croce rossa

3

proposta israeliana per il riconoscimento di un nuovo emblema, la Stella di Davide rossa, utilizzato come segno distintivo dei servizi sanitari delle forze armate israeliane


I Convenzione di Ginevra - 1949 - art. 38



ripropone la formulazione usata nel 1929



"In omaggio alla Svizzera, il segno araldico della **croce rossa su fondo bianco**, formato con l'inversione dei colori federali, è mantenuto come emblema e segno distintivo dei servizi sanitari degli eserciti.
Tuttavia, per i paesi che impiegano già come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la **mezzaluna rossa** od il **leone e sole rossi su fondo bianco**, questi emblemi sono parimenti ammessi nel caso della presente Convenzione".



Svastica rossa (India)



Sapa Unalom Daeng
(Tailandia)



Magen David Adom




Zimbabwe



Mehrab-e-Ahmar
(Afghanistan)



Congo




Hakuai Sha
(Giappone)



Libano





Siria



Sudan


Persia



4 settembre 1980

la Repubblica islamica dell'Iran dichiara la sua rinuncia al diritto di utilizzare il leone e sole rossi e l'intenzione di usare in futuro la mezzaluna rossa, riservandosi il diritto di tornare all'emblema del leone e sole rossi nel caso dell'adozione di nuovi emblemi

Israele



appone una riserva all'atto del deposito dello strumento di ratifica:

«... pur rispettando l'inviolabilità degli emblemi e dei segni distintivi della Convenzione, Israele si servirà della **Stella di Davide rossa** come emblema e segno distintivo del servizio sanitario delle sue forze armate»

2 sole obiezioni

Libano

USA

Il doppio emblema



Federazione
Internazionale
Società CR-MR

nel 1983, la Federazione internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha adottato il doppio emblema e la denominazione corrispondente.

→ doppio emblema solo per indicare

{	personale	della Federazione
	veicoli	
	locali	


Il doppio emblema, gli Stati e le Società nazionali

casi problematici:


- Alleanza delle Società CR e MR dell'URSS
- Riserva del Kazakhstan alle CG 49
- Eritrea

NB: il CICR non ha mai riconosciuto una Società impiegante il doppio emblema


Verso un nuovo emblema ... le proposte



Diamante rosso



Gallone rosso




8.12.2005 - III Protocollo addizionale alle CG

preambolo

[...] il presente Protocollo non reca pregiudizio al diritto riconosciuto alle Alte Parti contraenti di continuare ad impiegare gli emblemi che utilizzano conformemente agli obblighi loro incombenti ai sensi delle Convenzioni di Ginevra e, se del caso, dei loro Protocolli addizionali

[...] ai segni distintivi non è attribuito alcun significato religioso, etnico, razziale, regionale o politico



Il III Protocollo

Art. 2

Co. 1: Il presente Protocollo riconosce un **segno distintivo addizionale oltre ai segni distintivi delle Convenzioni di Ginevra** e ai medesimi fini. I segni distintivi hanno il medesimo statuto.

Co. 2: [...] "emblema del III Protocollo"

Co. 3: Le **condizioni d'impiego e di rispetto dell'emblema del III Protocollo sono identiche** a quelle stabilite per i segni distintivi dalle CG e dai PA del 1977

Il III Protocollo

Art. 3

Le Società nazionali [...] che decideranno di utilizzare l'emblema del III Protocollo potranno, [...], scegliere di incorporare a titolo indicativo:


- segno distintivo riconosciuto dalle Convenzioni di Ginevra
- oppure una combinazione di detti emblemi
- oppure un altro emblema che un'Alta Parte Contraente ha effettivamente utilizzato e che è stato oggetto di una comunicazione alle altre Alte Parti Contraenti e al CICR [...]



Una Società Nazionale che sceglie di incorporare all'interno dell'emblema del III Protocollo un altro emblema, [...], potrà, [...], utilizzare la denominazione di tale emblema ed esporre tale emblema sul territorio nazionale.

Entrata in vigore: 14 gennaio 2007

Stati parte:



Bulgaria
Filippine
Islanda
Honduras
Liechtenstein
Norvegia
Paesi Bassi
Svizzera
Ungheria

29ma Conferenza Internazionale 20-21 giugno 2006

- emendamento degli Statuti del Movimento
- adozione del nome "Cristallo Rosso" per il nuovo emblema
- richiesta al CICR di riconoscere la MR palestinese
- richiesta alla Federazione di ammettere la MDA israeliana

nuovo art. 4.5: "fare uso di un nome e di un emblema distintivo conforme alle CG e ai PA"

Usi dell'emblema

La normativa

I CG 1949: articoli 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 53, 54; annesso I, articolo 6; annesso II.

II CG 1949: articoli 39, 41, 42, 43, 44, 45; annesso I.


IV CG 1949: articoli 18, 20, 21, 22, 56; annesso I, articolo 6.

I PA 1977: articoli 8, 18, 23, 38, 85; annesso I.

II PA 1977: articolo 12

Statuto CPI: articolo 8.2.b.vii

Protezione



Uso Protettivo

in tempo di **conflitto** -> **grandi dimensioni**

in tempo di guerra




l'uso protettivo spetta solo ai:

- Servizi Sanitari delle FF.AA.
- Società Nazionali di CR e MR
- Ospedali civili
- tutte le unità sanitarie civili
- altre società di soccorso volontarie



Protezione



Uso Protettivo

in tempo di pace

l'uso protettivo è consentito solo:
alle unità sanitarie delle società nazionali e
ai relativi trasporti il cui incarico sanitario
sia già stabilito per il caso di un conflitto
armato



Appartenenza




Usò Distintivo

in tempo di **pace** -> **dimensioni ridotte**



in tempo di guerra

l'uso distintivo spetta solamente alle
Società Nazionali di CR e MR



Appartenenza



Usò Distintivo



in tempo di pace


l'uso distintivo è consentito alle

- società nazionali della CR e MR
- ambulanze e postazioni di pronto soccorso gestite da terzi




Abuso dell'emblema

perfidia




Uso dell'emblema in guerra
per proteggere combattenti armati
o equipaggiamento militare

imitazione



Uso di segni che possono essere confusi
con l'emblema, per foggia e colore

Uso improprio



- Uso da parte di gruppi o persone non autorizzate
- Uso da parte di persone che normalmente ne hanno diritto
ma che lo esibiscono per fini non coerenti con i principi del Movimento

repressione degli abusi

Art. 37 I PA
divieto di perfidia

[...] Costituiscono perfidia gli atti che fanno appello, con l'intenzione di ingannarla, alla buona fede di un avversario per fargli credere che ha il diritto di ricevere o l'obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.

Art. 38 I PA
emblemi protetti

È vietato fare uso indebito del segno distintivo della croce rossa, della mezza-luna rossa o del leone e sole rossi, o di altri emblemi, segni o segnali stabiliti dalle Convenzioni o dal presente Protocollo.

Art. 85.3 I PA
repressione delle infrazioni

... sono considerate **infrazioni gravi** [...] i seguenti atti, quando siano commessi intenzionalmente, in violazione delle disposizioni pertinenti [...], e provochino la morte o lesioni gravi all'integrità fisica o alla salute [...]

f) usare perfidamente, in violazione dell'articolo 37, il segno distintivo della croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e sole rossi, o altri segni protettori riconosciuti dalle Convenzioni o dal presente Protocollo

... segue

Statuto CPI: articolo 8.2.b.vii (crimini di guerra)

[...] fare uso improprio della bandiera di parlamentare, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra, provocando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali